



COMUNE DI VILLAFALLETTO

Provincia di Cuneo

Piazza Mazzini n. 19 Tel. 0171/935310 Fax 0171/935380 e-mail tecnico@comune.villafalletto.cn.it

AREA TECNICA

Prot. n. 2554

ORDINANZA N. 13 del 23.03.2020

DI SOSPENSIONE LAVORI

(Articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che in data 9 marzo 2020 prot. n. 2168 il Geom. Olivero Danilo Franco di Ceresole d'Alba, in qualità di Direttore dei Lavori della CILA n. 20/003 del 11/02/2020, comunicava di rassegnare l'incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori relativi alla pratica succitata, intestata al Signor MARTINO Dario residente in Busca – Via Vecchia di San Vitale n. 94 in qualità di legale rappresentante della ditta MARTINO P. & D. S.r.l. con sede in Villafalletto – Via Vottignasco n. 21.

Considerato che i lavori riguardano terreni siti in questo Comune al Foglio n. 19 particelle nn. 134-133-326-227-1307-1308.

Preso atto che il Geom. Olivero Danilo Franco, nato a Racconigi il 25/04/1972 con residenza e studio professionale in Ceresole d'Alba – Via Martiri n. 105, segnala una violazione ai lavori in corso di esecuzione relativamente alla CILA n. 20/003 del 11/02/2020 intestata al Signor MARTINO Dario residente in Busca – Via Vecchia di San Vitale n. 94 in qualità di legale rappresentante della ditta MARTINO P. & D. S.r.l. con sede in Villafalletto – Via Vottignasco n. 21.

Ritenuto che, in relazione a quanto riscontrato, ricorrano le condizioni previste dall'art. 27, comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per disporre la sospensione dei lavori.

Visto l'art. 27, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.

Visto l'art. 61 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

ORDINA

Al Signor MARTINO Dario residente in Busca – Via Vecchia di San Vitale n. 94, legale rappresentante della ditta MARTINO P. & D. S.r.l. con sede in Villafalletto – Via Vottignasco n. 21, in qualità di proprietario dei terreni succitati e committente dei lavori relativi alla CILA n. 20/003 del 11/02/2020

in conseguenza alla segnalazione del Geom. Olivero Danilo Franco, nato a Racconigi il 25/04/1972 con residenza e studio professionale in Ceresole d'Alba – Via Martiri n. 105, di disporre l'immediata

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riserva dei provvedimenti definitivi necessari ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, oppure, in alternativa entro 120 giorni, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Villafalletto, li 23.03.2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PETTITI Geom. Giampiero



RELATA DI NOTIFICA (artt. 138 e 139 del c.p.c.)

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di VILLAFALLETTO (CN)
il giorno 25 del mese MARZO dell'anno 2020
ha notificato a MARTINO DARIO
in VILLAFALLETTO VIA VOTIGNASCO
 copia del presente atto, consegnandolo a mani del medesimo intestatario
 copia del presente atto, consegnandolo, a causa della sua assenza, a
..... nella qualità di
..... chiuso in busta sigillata.
 copia del presente atto, consegnandolo a
Maria Or in qualità di
Il Notificatore





COMUNE DI VILLAFALLETTO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA n. 35 del 05.10.2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in forza del quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 dello stesso decreto.

CONSIDERATO che, per la zona climatica "E" (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Villafalletto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con il limite giornaliero di 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno.

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

VISTA la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione DPR 412/93.

EVIDENZIATO che la particolare contingente situazione climatica, caratterizzata da una temperatura largamente al di sotto della media stagionale, è tale da rendere necessario l'esercizio del potere di deroga per l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

ORDINA

Di autorizzare in deroga al periodo stagionale l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nel territorio Comunale con decorrenza immediata, in presenza di persistenti condizioni climatiche analoghe a quelle che giustificano l'azione del presente provvedimento, con prescrizione dell'orario di accensione giornaliero di 7 (sette) ore distribuite nell'arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno.

Dal 15 ottobre 2020, data da cui decorre il calendario ordinario di accensione, dovranno comunque essere rispettate le condizioni previste all'art. 2 del DPR 412/93 per la zona climatica "E" di accensione degli impianti.

Si fa comunque appello al senso di responsabilità dei cittadini affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.



IL SINDACO
SARCINELLI Giuseppe

